

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(art. 409, n.3 del Codice di Procedura Civile)

Tra la Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (di seguito il "Committente"), con sede legale a Udine in Via Peschiera n.30, Codice Fiscale e P.I. n. 02345670307, in persona del legale rappresentante dott. Maurizio Ionico

e

il signor Luciano Roddaro nato a Cividale del Friuli (UD) il 21/06/1948 e residente a Povoletto (UD), Via Vicolo Chiuso, n. 12 - Codice Fiscale RDDLCN48H21C758W (di seguito il "Collaboratore")

PREMESSO CHE:

- Il Committente come sopra indicato e rappresentato opera nel settore del trasporto ferroviario e gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
- E' interesse del Committente in questa fase affidare lo svolgimento di talune attività a soggetti aventi mezzi tecnici e requisiti professionali tali da poter svolgere in modo autonomo dette attività con l'obbligo di garantire il raggiungimento del migliore risultato gestionale;
- Il Committente ha proposto al Sig. RODDARO Luciano l'incarico come sotto dettagliato;
- Il Sig. RODDARO Luciano risulta essere in possesso della professionalità necessaria ed intende accettare l'incarico proposto;
- Il Sig. RODDARO Luciano dichiara di non essere in possesso di posizione IVA inerente l'attività oggetto del presente accordo e si impegna a comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione di tale stato di fatto;
- È esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Conferimento dell'incarico e modalità di esecuzione del contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'art.409, n. 3 del Codice di Procedura Civile, un contratto di lavoro autonomo di Collaborazione Coordinata e Continuativa consistente nello svolgimento dell'attività di seguito dettagliata con le modalità ed i termini congiuntamente convenuti e di seguito esposti.

Il Committente conferisce al Sig. RODDARO Luciano, che accetta,

A) l'incarico di Istruttore alla Verifica dei Veicoli Ferroviari, ha lo scopo di definire:

- i ruoli ed i contesti operativi all'interno dei quali viene svolta l'attività di Sicurezza Verifica dei Veicoli;
- i percorsi formativi attraverso i quali si attua il sistema di qualificazione professionale del personale che ricopre tale ruolo nei contesti operativi di utilizzazione del ruolo;

sulla base dei principi contenuti nelle Norme per la qualificazione del personale impiegato in Attività di Sicurezza della circolazione ferroviaria emanate dall'ANSF e nella Procedura SIGSM (Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Manutenzione) di FUC attinente al processo formativo.

L'inserimento dei programmi formativi all'interno del SIGSM ottempera all'obbligo di invio preventivo all'Agenzia dei programmi di formazione prima della loro applicazione secondo quanto richiesto dalle Linee Guida emanate dall'ANSF per l'applicazione delle Norme per la qualificazione del personale impiegato in Attività di Sicurezza della circolazione ferroviaria.

Il risultato da conseguire a fronte delle prestazioni sopra indicate, consiste nel completamento del percorso formativo degli Agenti in possesso delle seguenti abilitazioni ferroviarie della Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l.:

- Modulo A – Abilitazione alla visita tecnica ai veicoli viaggiatori
- Modulo B – Abilitazione alla visita tecnica ai veicoli merci
- Modulo C – Abilitazione alle prove freno

ai sensi della Disposizione di RFI 18/2003,

- VE-V – Verifica dei veicoli Viaggiatori
- VE-M – Verifica dei veicoli Merci
- VE-M/V – Verifica dei veicoli Merci e Viaggiatori

ai sensi del Decreto ANSF 4/2012.

Il Committente conferisce al Sig. RODDARO Luciano, che accetta l'incarico, ha lo scopo di definire:

- i ruoli ed i contesti operativi all'interno dei quali viene svolta l'attività di Sicurezza Verifica dei Veicoli;
- i percorsi formativi attraverso i quali si attua il sistema di qualificazione professionale del personale che ricopre tale ruolo nei contesti operativi di utilizzazione del ruolo;

sulla base dei principi contenuti nelle Norme per la qualificazione del personale impiegato in Attività di Sicurezza della circolazione ferroviaria emanate dall'ANSF e nella Procedura SIGSM (Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Manutenzione) di FUC attinente al processo formativo.

L'inserimento dei programmi formativi all'interno del SIGSM ottempera all'obbligo di invio preventivo all'Agenzia dei programmi di formazione prima della loro applicazione secondo quanto richiesto dalle Linee Guida emanate dall'ANSF per l'applicazione delle Norme per la qualificazione del personale impiegato in Attività di Sicurezza della circolazione ferroviaria.

Inoltre qualsiasi futura modifica apportata sia alle norme che alle procedure, verrà immediatamente partecipata al personale mediante i corsi di formazione per il mantenimento delle competenze e l'aggiornamento professionale.

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il solo coordinamento generale con l'organizzazione del Committente.

B) l'incarico di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose per ferrovia (RID), il sig. Roddaro Luciano è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose.

(Rif. normativi: D.Lgs 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996; D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.35; D.M. 29 dicembre 2010).

Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia RID per il trasporto per ferrovia.

Il Ministero rilascia un certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose dopo il superamento di un esame.

Il certificato è valido per cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni sempre per esame.

Il consulente, sotto la responsabilità del capo dell'impresa, deve ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione per facilitare lo svolgimento delle attività inerenti al trasporto delle merci pericolose nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.

Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:

verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;

consigliare l'impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;

redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure concernenti le attività in questione dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le prescrizioni relative all'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- un'adeguata formazione del personale dell'impresa, che includa anche le modifiche alle regolamentazioni, e la registrazione di tale formazione l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi

costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

- l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisi o infrazioni gravi;
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;
- l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;
- l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico;
- l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.

Quando, nel corso di un trasporto o di un’operazione di carico o di scarico effettuati dall’impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all’ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d’incidente destinata alla direzione dell’impresa, o, se il caso, a un’autorità pubblica locale.

Inoltre qualsiasi futura modifica apportata sia alle norme che alle procedure, verrà immediatamente partecipata al personale mediante i corsi di formazione per il mantenimento delle competenze e l’aggiornamento professionale.

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il solo coordinamento generale con l’organizzazione del Committente.

2. Obblighi del Collaboratore

L’attività sarà svolta dal Collaboratore con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, con la necessaria professionalità e senza alcuna interferenza da parte del Committente se non un coordinamento generale con lo stesso.

Il Collaboratore si obbliga in modo specifico a:

- trasmettere immediatamente al Committente qualunque proposta, accettazione, reclamo, istanza e qualunque altra dichiarazione proveniente da terzi, avente ad oggetto l’attività del Collaboratore nell’ambito del presente incarico;
- non compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività del Committente;
- non divulgare o utilizzare, in qualunque tempo e modo e con qualunque mezzo, le informazioni fornitegli dal Committente per l’esecuzione dell’incarico assegnato e, comunque, le informazioni non di dominio pubblico da lui acquisite in vigenza del presente contratto, concernenti progetti, programmi, invenzioni, know how e, in genere, l’attività imprenditoriale del Committente;
- rispettare le regole organizzative generali del Committente e quelle dettate a tutela della sicurezza del luogo di lavoro.

Il Collaboratore potrà svolgere la Sua attività anche a favore di più Committenti, purché tale svolgimento non pregiudichi in alcun modo l’esatto adempimento del presente contratto e la completa realizzazione dello stesso.

Le obbligazioni oggetto del presente contratto sono di carattere personale e non possono essere trasferite.

In caso di inadempimento dell’obbligo di segretezza e di riservatezza definito come sopra, il presente incarico si risolverà di fatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c. fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente cagionato.

3. Obblighi del Committente

Il Committente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico, a:

- garantire l’applicazione delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazione, nonché delle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- mettere a disposizione del Collaboratore tutti i mezzi necessari all’esecuzione dell’incarico, con particolare riguardo ad infrastrutture, attrezzature ed altri beni aziendali;
- fornire tutte le informazioni e le avvertenze utili per l’uso della strumentazione aziendale messa a disposizione del Collaboratore.

4. Oggetto dell'accordo

L'oggetto del presente incarico si estrinsecherà nello svolgimento di attività svolta in regime di collaborazione prestata in modo coordinato e continuativo e pertanto le prestazioni saranno rese in totale autonomia, senza obbligo di orario di lavoro e con esclusione di qualsivoglia vincolo di subordinazione.

La determinazione delle fasce orarie in cui il Collaboratore svolgerà la propria attività presso la sede aziendale sarà effettuata da quest'ultimo di comune accordo con il Committente e previa l'indicazione di disponibilità da parte del Committente.

Il Collaboratore potrà svolgere il suo incarico utilizzando mezzi propri ovvero, senza alcun onere economico, potrà utilizzare le strutture e le apparecchiature aziendali più idonee per il raggiungimento dello scopo della collaborazione.

5. Durata del rapporto di lavoro autonomo

L'incarico si intende conferito con inizio dal 10/01/2018 e termine il 31/12/2018. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

6. Cause di risoluzione del contratto

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto individuale può recedere dal contratto medesimo, senza preavviso in presenza di giusta causa.

Il Committente potrà altresì recedere qualora i requisiti di idoneità professionale del Collaboratore risultino diversi da quanto dichiarato in premessa dallo stesso e non rendano possibile la proficua realizzazione dell'attività oggetto del presente contratto. Il Committente può recedere altresì qualora si verificano gravi inadempimenti contrattuali quali, a titolo esemplificativo: sospensione ingiustificata della prestazione lavorativa superiore a 15 giorni, danneggiamenti a terzi o al Committente imputabili a dolo o colpa grave, furto di beni da parte del Collaboratore, inosservanza da parte del Collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.

Al Collaboratore è concessa la facoltà di recedere liberamente dal rapporto, anche prima dell'esecuzione completa dell'incarico, con novanta giorni di preavviso.

Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R o raccomandata a mano.

Ove il presente accordo dovesse risolversi prima della scadenza del termine, sia in caso di risoluzione che di recesso, il Collaboratore avrà diritto a percepire le somme in proporzione maturate sino al momento della risoluzione stessa, esclusa ogni altra forma di indennizzo e salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente.

7. Sede di svolgimento dell'attività

Su accordo delle parti si è convenuto che l'attività lavorativa verrà svolta presso la sede del Committente in Udine (UD) Via Peschiera, 30 che deve intendersi sede di lavoro anche ai fini fiscali. Il Collaboratore dichiara sin d'ora la propria disponibilità a svolgere attività anche al di fuori della suddetta sede qualora ciò si rendesse necessario per ragioni connesse allo svolgimento dell'attività concordata.

8. Corrispettivo

Il corrispettivo concordato tra le Parti è pari complessivamente a € 45.000,00 (quarantacinquemila,00).

Il compenso si intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e verrà erogato con acconti concordati tra le parti e con saldo al termine del rapporto.

Nessun altro rimborso o compenso sarà richiesto ed erogato ad eccezione di quanto stabilito al punto 9 del presente contratto in materia di "trasferta e rimborsi spese".

Le Parti concordano nel riconoscere che la misura del compenso concordemente determinato fra le parti è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro eseguito e tiene altresì conto della estensione temporale della collaborazione.

Le Parti convengono che se durante lo svolgimento della collaborazione di dovessero determinare condizioni diverse e che richiedano un'attività maggiore o minore rispetto a quella preventivata ovvero un'attività più qualificata di quella oggi definita, ridetermineranno il compenso pattuito rendendolo comunque proporzionato alla quantità ed alla qualità dell'attività effettivamente svolta.



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 2) non concorrenza e segretezza;
- 5) durata;
- 6) cause di risoluzione del contratto;
- 8) e 9) compenso e rimborsi spese.

Il Committente



Il Collaboratore


